



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la zona franca urbana Sisma Centro Italia, comprendente i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, indicati agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTO il comma 2 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con il quale sono disposte esenzioni di imposta ed esonero del versamento dei contributi in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana;

VISTA la lettera d) del medesimo comma 2 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con la quale è disposto l'esonero del versamento dei contributi in favore dei titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;

VISTO il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni;

VISTO il comma 8 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che stabilisce che per l'attuazione degli interventi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni;

VISTO il comma 9 dell'articolo 8 del predetto decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziare per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del due per cento delle medesime risorse;

VISTO l'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che dispone che le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;



VISTA l'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica;

VISTO l'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che, per quanto non diversamente previsto dai commi 745 e 746, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 5 marzo 2018, n. 144220, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata, alle modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni previste dal citato articolo 1, commi 745 e 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché fissati i termini temporali di presentazione delle domande;

CONSIDERATA la necessità di pervenire ad una rapida approvazione dell'elenco dei beneficiari delle agevolazioni per consentire la fruizione di quanto concesso a partire dalla prima scadenza fiscale utile;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato l'elenco, di cui all'allegato 1, delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. E' approvato l'elenco, di cui all'allegato 2, dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 2

1. Nell'allegato 3 al presente decreto è riportato l'elenco delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno fatto richiesta delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per i quali si procederà alla concessione delle agevolazioni a seguito dell'avvenuta trasmissione, entro il termine del 4 giugno 2018, pena il rigetto dell'istanza presentata, delle informazioni antimafia richieste ai sensi dell'articolo 91 del d.lgs. 6 settembre del 2011, n. 159 e ss.mm.ii.,



Art. 3

1. Nell'allegato 4 al presente decreto è riportato l'elenco delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno fatto richiesta delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i quali gli aiuti de minimis dichiarati come già concessi in sede di istanza non trovano corrispondenza con quelli registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti. Per tali soggetti si procederà alla concessione delle agevolazioni a seguito del completamento delle verifiche sull'ammontare dell'importo concedibile.

Art. 4

1. Nell'allegato 5 al presente decreto è riportato l'elenco dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno fatto richiesta delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i quali gli aiuti de minimis dichiarati come già concessi in sede di istanza non trovano corrispondenza con quelli registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti. Per tali soggetti si procederà alla concessione delle agevolazioni a seguito del completamento delle verifiche sull'ammontare dell'importo concedibile.

Art. 5

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale www.mise.gov.it Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto alle imprese, ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari e ai titolari di reddito da lavoro autonomo di cui agli allegati elenchi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto. Con apposito avviso, sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'adozione del decreto.
2. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario, sono fruite ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

Firmato digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.

Div.X\aca\ADA